

COMUNE DI AZZANO DECIMO

(Provincia di Pordenone)

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

Allegato alla deliberazione di C.C. n. 121 del 30.12.1995 e Coordinato con
deliberazione di C.C. n. 8 del 27.02.1996

CAPO 1 Norme Generali

Articolo 1 Istituzione della tassa

1 - Per il servizio relativo allo smaltimento (nelle varie fasi di conferimento, raccolta, cernita, trasporto, trattamento, ammasso, deposito e scarica sul suolo e nel suolo) dei rifiuti solidi urbani interni provenienti da locali ed aree in uso esclusivo, svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale come previsto nell'art. 3, è istituita nel Comune di Azzano Decimo una tassa annuale, da applicare in base a tariffe secondo le disposizioni del decreto legislativo 15 novembre 1993, n.507, e successive modificazioni ed integrazioni, e del presente regolamento.

2 - E' pure istituita la tassa giornaliera di smaltimento, di cui all'art. 77 del decreto legislativo sopracitato, a far tempo dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

3 - Per la classificazione dei rifiuti di cui al comma 1, si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge, nonché al Regolamento comunale del servizio di nettezza urbana previsto nell'art.59 del decreto legislativo n.507/1993 ed approvato con deliberazione consiliare n. 17 del 07.04.1994 esecutiva da parte del Coreco di Pordenone il 07.07.1994.

Articolo 2 Ambito e scopo del regolamento

1 - Il presente regolamento, adottato ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 15 novembre 1993, n.507, disciplina i criteri di applicazione della tassa annuale e della tassa giornaliera, di cui al presente articolo 1. In particolare, determina la classificazione delle categorie dei locali e delle aree scoperte in base alla loro potenziale capacità di produrre rifiuti urbani e stabilisce i criteri per la corrispondente graduazione delle tariffe.

2 - Agli effetti del presente regolamento, per "tassa" e per "decreto", s'intendono rispettivamente la "tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni" e il "decreto legislativo citato nel comma 1".

Articolo 3 Zone territoriali servite

1 - I limiti delle zone territoriali, nelle quali viene effettuata la raccolta obbligatoria, in regime di privativa, dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati, sono stabiliti nel regolamento comunale del servizio di nettezza urbana all'art. 13.

Articolo 4 Gettito della tassa e costo del servizio

1 - Il gettito complessivo della tassa non può superare il costo di esercizio del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, che comunque dovrà rispettare il disposto dell'art. 61 comma 1° del decreto.

2 - Il gettito della tassa, da assumere ai fini della copertura di cui al comma 1, è quello della tassa annuale iscritta nei ruoli emessi nel corso dell'esercizio per l'anno di competenza, al netto delle somme rimborsate o sgravate nell'esercizio medesimo e degli oneri diretti di riscossione del tributo (compensi al concessionario). Non si considerano le addizionali, gli interessi e le penalità.

3 - Qualora il gettito della tassa, determinato come indicato al comma 2, superi il costo del servizio calcolato secondo quanto disposto dall'art.61, commi 2, 3 e 3bis, del decreto e come iscritto definitivamente nel bilancio di previsione, il Comune provvede al conguaglio - rimborso della tassa eccedente attraverso il riconoscimento di un credito in percentuale dal tributo dovuto per l'anno successivo.

4 - Ai fini della determinazione del costo di esercizio è dedotto dal costo complessivo dei servizi di nettezza urbana la percentuale del dieci per cento a titolo di costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani di cui all'art. 2, terzo comma, n. 3 del D.P.R. 10 settembre 1982 n. 915.

Articolo 5 Presupposto della tassa

1 - Il presupposto per l'applicazione della tassa è stabilito dalla legge.

2 - Ai fini dell'applicazione della tassa si ha riguardo ai locali ed alle aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti con esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civile abitazione ed alle aree verdi, ubicati nelle zone di cui al precedente articolo 3. Per le abitazioni coloniche e per gli altri fabbricati il tributo è dovuto per intero anche se nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso ai fabbricati medesimi.

3 - Per la individuazione delle abitazioni coloniche di cui al precedente comma 2 ed agli art. 12. 14 si fa riferimento a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, lett.a) del T.U. delle imposte dirette e successive modificazioni.

4 - La mancata utilizzazione del servizio non comporta alcun esonero o riduzione della tassa.

Articolo 6 Soggetti passivi e soggetti responsabili del tributo

1 - La tassa è dovuta in via principale da coloro che occupano o detengono i locali e le aree scoperte costituenti presupposto per l'applicazione della tassa medesima ai sensi del precedente art. 5, ovvero occupano e detengono in via esclusiva parti comuni del condominio.

2 - Il titolo della occupazione o detenzione è dato, a seconda dei casi, dalla proprietà, dall'usufrutto, dal diritto di abitazione, dal comodato, dalla locazione o affitto e, comunque, dalla occupazione o detenzione di fatto.

3 - Qualora, per qualsiasi motivo, non sia possibile individuare il soggetto passivo principale, si considera tale colui che ha presentato e sottoscritto la denuncia, o, in mancanza, l'intestatario anagrafico della scheda famiglia se trattasi di tassa relativa alla abitazione, ovvero il titolare dell'attività che viene esercitata nei locali in tassazione.

4 - Sono solidalmente tenuti al pagamento della tassa i componenti del nucleo familiare, conviventi con il soggetto di cui al comma 1, e coloro che con tale soggetto usano in comune i locali e le aree. Nel caso di abitazione secondaria, i soggetti coobbligati sono gli occupanti dell'abitazione di residenza o principale anche se posta in altro comune. Tale vincolo di solidarietà opera in ogni fase del procedimento tributario, in funzione di garanzia fungibile nell'adempimento della prestazione tributaria.

5 - In caso di affitto di alloggio ammobiliato ad inquilini occasionali e, comunque, per un breve periodo che si esaurisce prima del termine dell'anno solare in cui ha avuto inizio, ovvero l'alloggio sia affittato per un periodo stagionale oppure senza un regolare contratto di locazione ad un inquilino non residente nel Comune, l'obbligo di corrispondere la tassa spetta in primo luogo all'occupante e nel caso di inadempienza dello stesso, risponderà in solido il proprietario dell'alloggio. Sono irrilevanti nei riguardi del Comune eventuali patti di traslazione del tributo a soggetti diversi da quelli sopraindicati.

6 - La tassa relativa ai locali ed aree scoperte in multiproprietà o di centri commerciali integrati, sia in uso comune che in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, è dovuta dal soggetto che gestisce i servizi comuni. Tuttavia, la tassa relativa ai locali ed alle aree scoperte in uso esclusivo può essere corrisposta dai singoli occupanti o detentori.

Capo 2 Commisurazione e tariffe

Articolo 7 Locali ed aree tassabili

1 - Agli effetti dell'applicazione della tassa, si considerano locali tassabili:

a) tutti i vani, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'interno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio, fatta eccezione per quelli dichiarati intassabili ai sensi del successivo articolo 12;

b) i vani secondari od accessori di quelli di cui alla precedente lett. a), nonché quelli delle costruzioni costituenti pertinenze o dipendenze di altre, anche se da queste separate, al cui servizio siano destinate in modo permanente o continuativo ovvero con le quali si trovino oggettivamente in rapporto funzionale;

2 - Agli effetti di cui al comma 1, si considerano tassabili, con la esclusione di quelle indicate nel successivo art. 12, le aree scoperte in cui possono prodursi rifiuti urbani o assimilati:

a) aree scoperte operative, cioè adibite a qualsiasi uso e destinate in modo autonomo e non occasionale all'esercizio di attività (quali, a titolo esemplificativo, le aree adibite a campeggi, a posteggi e parcheggi, a distributori di carburanti, a dancing, cinema e banchi di vendita all'aperto, etc.);

3 - Sono rilevanti ai fini della tassazione, perché possono produrre rifiuti, le parti comuni del condominio di cui all'art.1117 del codice civile purchè occupate o detenute in via esclusiva.

Articolo 8 Tariffe

1 - L'Amministrazione comunale determina annualmente le tariffe della tassa in misure tali da garantire il rispetto delle determinazioni assunte ai sensi dell'art. 4.

2 - Spetta alla Giunta Comunale determinare le tariffe unitarie entro il 31 ottobre dell'anno precedente, tenuto conto dell'articolazione delle categorie dei locali e delle aree nel rispetto del criterio di cui all'allegato A, annesso al presente Regolamento, del quale costituisce parte integrante. In caso di mancata deliberazione nel termine suddetto, si intendono prorogate le tariffe in vigore per l'anno in corso.

3 - Le tariffe unitarie sono applicate in ragione di metro quadrato di superficie dei locali e delle aree tassabili.

4 - La deliberazione tariffaria, adottata come atto dovuto in seguito ai rilievi o ai fini del riequilibrio tariffario menzionato nell'art.79, comma 4, del decreto, non è soggetta al termine di decadenza di cui al comma 2.

5 - Ai fini del rispetto del disposto di cui all'art.69, comma 2, del decreto, la deliberazione tariffaria deve indicare:

a) i costi consuntivi e preventivi e le loro componenti del servizio;

b) la condizione finanziaria del comune;

c) il gettito consuntivo e previsionale della tassa ed il corrispondente minor gettito valutabile in conseguenza delle agevolazioni da iscrivere in bilancio come autorizzazioni di spesa;

d) la dichiarazione che, per il calcolo delle tariffe, è stato applicato il criterio di cui all'allegato "A" del presente regolamento;

e) la motivazione dell'aumento o della diminuzione tariffaria.

6 - Se, in sede di controllo sulle delibere regolamentari e tariffarie, la direzione centrale per la fiscalità locale formula tempestivamente rilievi, i quali rendano necessario modificare le deliberazioni medesime, il comune provvede:

a) all'adeguamento richiesto nel più breve tempo possibile;

b) all'eventuale recupero della maggiore tassa dovuta, emettendo i relativi ruoli suppletivi;

c) all'eventuale sgravio o rimborso come indicato al successivo art. 24.

Articolo 9 Classificazione dei locali e delle aree scoperte

1 - Agli effetti dell'applicazione della tassa, i locali e le aree scoperte sono classificati nelle seguenti categorie, in base ai criteri di cui all'allegato "A", annesso al presente regolamento:

CAT.	DESCRIZIONE DEI LOCALI O AREE
A/1.1	Musei, archivi, biblioteche, gallerie pubbliche e private, gallerie e mostre d'arte, sedi delle associazioni culturali, politiche, sportive e ricreative, circoli sportivi e ricreativi
A/1.2	Scuole pubbliche e private in ogni ordine e grado, palestre ginnico sportive
A/2	Sale teatrali e cinematografiche, sale per giochi, scuole da ballo, sale da ballo, discoteche anche all'aperto. Night clubs piste di pattinaggio, piscine campi da tennis bocciodromi bowling e simili
A/3	Depositi di stoccaggio merci, depositi di macchine, pese pubbliche distributori e chioschi di carburante, impianti di lavaggio e servizi vari afferenti autoveicoli, motoveicoli, cicli e similari, autoparcheggi e parcheggi in genere.
A/4	Attività sportive all'aperto (calcio tennis ecc.)
B/1	Esercizi commerciali e negozi in genere all'ingrosso, mostre in genere al coperto ed all'aperto (arredamenti, autoveicoli, ecc.), autosaloni, autorimesse in genere, magazzini di deposito e custodia anche all'aperto (materiali edili, legname, ecc), magazzini a grande distribuzione all'ingrosso (bibite, vino, liquori, acque minerali, gelati, carne, pesce, ecc.) noleggio cicli e motocicli
B/2	Campeggi, parchi gioco, luna park e simili
C/1	Abitazioni private vani principali ed accessori - escluse le scale, le stalle, i fienili e le serre a terra – comprese soffitte, cantine, lavanderie, magazzini, garages, boxes, quote condominiali e simili
C/2.1	Alberghi, pensioni, locande case albergo, motel, affittacamere residences, ospedali, case di cura, istituto di ricovero e simili
C/2.2	Collegi, case di vacanza, ostelli, aree attrezzate per soste turisti, convivenze, caserme, e stazioni
D	Uffici professionali, commerciali ed artistici, agenzie di viaggi autoscuole, studi legali, tecnici e di ragioneria ambulatori medici, laboratori privati di analisi, istituti assicurativi ed in genere i locali adibiti ad attività terziarie e direzionali diverse da quelle comprese nelle precedenti categorie
E/1	Locali ed aree adibiti ad attività con bassa produzione di rifiuti per metro quadrato (falegnamerie, carpenterie metalliche, fonderie, lavorazioni galvaniche, chimiche e di prodotti petroliferi, occhialerie stampaggio materie plastiche, industrie della gomma, lavorazioni inerti, produzioni di manufatti in cemento o di bitumi)
E/2	Locali ed aree adibiti ad attività con media produzione di rifiuti per metro quadrato (officine meccaniche per autoveicoli, elettrauto riparazione automezzi, riparazione beni di consumo attività grafiche, tipografiche, e litografiche, cartotecnica ed editoria)
E/3	Locali ed aree adibiti ad attività con alta produzione di rifiuti per metro quadrato (carrozzerie lavorazione su autoveicoli, centinature, verniciature e auto demolizioni, confezioni tessili, maglierie ed abbigliamento, tintorie e stamperie su tessuto, attività di trasformazione agricola ed industrie alimentari)
E/4.1	Locali ed aree adibiti ad attività di commercio al dettaglio di beni non deperibili (negozi di gioiellerie, pietre e metalli preziosi, antiquariato, chioschi di giornali, banchi di vendita all'aperto di beni non deperibili compresi i mercati, farmacie, banche, istituti di credito e simili)
E/4.2	Locali ed aree adibiti ad attività di servizio (istituti di bellezza, saune, massaggi, cure estetiche, manicure, fisioterapia, saloni di parrucchiere e barbieri e simili)
F/1	Pubblici esercizi (ristoranti, trattorie, pizzerie, bar, caffè fast-food, self-service, birrerie, gelaterie, pasticcerie, friggitorie, tavole calde, mense, rosticcerie, chioschi-bar, osterie agriturismo e simili)
F/2	Locali ed aree adibiti ad attività di vendita al dettaglio di beni alimentari o deperibili (panifici, macellerie, negozi di generi alimentari, negozi e chioschi di frutta, verdura e fiori, banchi di vendita all'aperto, locali e banchi di vendita adibiti al commercio di beni di propria produzione, mercati, supermercati anche in forma di cooperative, ipermercati e simili)

2 - I locali e le aree accessori, dipendenti, complementari o pertinenziali di altri principali, appartengono alla categoria di questi ultimi.

3 - Ai fini della individuazione della categoria si ha riguardo al principale uso cui sono adibiti i locali e le aree, da parte del soggetto tassabile, considerando irrilevanti le eventuali ripartizioni interne del singolo complesso.

4 - La classificazione di cui al comma 1 deve essere verificata almeno ogni quattro anni, attraverso campagne di monitoraggio, diretto o indiretto, da attuarsi su campioni adeguatamente rappresentativi dell'universo di riferimento.

Articolo 10 Commisurazione della tassa

1 - La tassa è commisurata alla superficie dei locali e delle aree occupati in base a tariffe differenziate per categorie con riguardo alla destinazione d'uso dei locali e aree medesimi, e, quindi, alla potenziale capacità di questi di produrre rifiuti.

2 - La tassa, fatte salve le diverse disposizioni della legge, è annuale, ed è dovuta per l'intero anno anche se i locali vengono temporaneamente chiusi ovvero se l'uso degli stessi e delle aree è temporaneamente sospeso.

3 - Per le unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia esercitata anche un'attività economica o professionale, la tariffa applicabile alla superficie utilizzata a tale fine è quella prevista per la categoria cui appartiene l'attività esercitata.

4 - La separazione fisica e spaziale dei locali e delle aree scoperte comporta la commisurazione e, quindi, la tassazione separata di questi, con conseguente applicazione della tariffa corrispondente alla classificazione basata sull'uso specifico cui i locali e le aree sono adibiti, anche se occupati o detenuti dallo stesso soggetto per l'esercizio dell'attività da esso esercitata.

Articolo 11 Commisurazione della superficie tassabile

1 - La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria quotata o da altra analoga di cui all'art.19, comma 6, ovvero da misurazione diretta sul filo interno dei muri. La superficie risultante è computata interamente ai fini della commisurazione della tassa, di cui al precedente art. 10, fatte salve le riduzioni di legge o di regolamento.

2 - La superficie delle aree scoperte, misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto delle eventuali costruzioni ivi insistenti, può essere desunta indirettamente dalla planimetria quotata, o, se trattasi di area privata, dal contratto di affitto, oppure, se trattasi di area pubblica, dall'atto di concessione. La superficie risultante, ai fini della commisurazione della tassa, è computata:

a) per il 50 per cento, se le aree scoperte sono adibite ad usi o permanentemente destinate ad attività suscettibili di produrre rifiuti (e, pertanto, da comprendersi nella categoria di contribuenza di cui all'art. 9);

b) nel limite del 25% se costituiscono pertinenza od accessorio di locali o di aree tassabili, fatta salva l'eccezione di cui all'art. 15, comma 5.

3 - Le riduzioni di superficie di cui al comma 2 sono applicate con le modalità e decorrenza indicate nell'art. 66, comma 5, del decreto.

4 - In caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e/o speciali assimilati, ovvero tossici e nocivi, la complessiva superficie tassabile dei locali e delle aree, utilizzati per l'esercizio delle attività sottoelencate, qualora non sia possibile verificarla concretamente, o, comunque, sussistano problemi per la sua determinazione per l'uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree o per la particolarità dell'attività esercitata, è calcolata forfettariamente sulla base delle percentuali a lato indicate:

a) ambulatori medici e dentistici, laboratori radiologici e odontotecnici, laboratori di analisi: 65%;

b) lavanderie a secco e tintorie non industriali: 75%

c) officine per riparazioni auto, moto e macchine agricole e gommisti: 55%

d) elettrauto 65%

e) caseifici e cantine vinicole: 30%;

- f) autocarozzerie e falegnamerie e verniciatori in genere, galvanotecnici, fonderie ceramiche e smalterie: 55%;
 - g) officine di carpenteria metallica: 55%;
 - h) tipografia, stamperie, incisioni e vetrerie: 75%;
 - i) laboratori fotografici ed eliografie: 75%;
 - l) allestimenti pubblicitari, insegne luminose, materie plastiche, vetroresine: 75%;
- 5 - Per eventuali attività non considerate nel precedente comma 4, sempreché vi sia contestuale produzione di rifiuti come ivi precisato, si fa riferimento a criteri di analogia.
- 6 - In sede di commisurazione della complessiva superficie tassabile, le frazioni di metro quadrato fino a 0,50 non si considerano; e quelle superiori sono arrotondate ad un metro quadrato.

Articolo 12

Locali ed aree scoperte non tassabili (per legge)

- 1 - Non sono soggetti alla tassa, ai sensi, per gli effetti e nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 62, comma 2, del decreto, i locali e le aree che, per loro caratteristiche (natura e assetto delle superfici) e destinazione (uso delle superfici) o per obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, non possono produrre rifiuti o ne producono in quantità irrilevante. Sono da ritenersi in condizioni di non assoggettabilità alla tassa:
- a) i ripostigli, gli stenditoi, i solai, le soffitte, i sottotetti e simili, nei quali non è possibile la permanenza, nonché altri, utilizzati quali depositi di materiali in disuso o di uso straordinario, o di cumuli di materiali alla rinfusa;
 - b) i locali utilizzati esclusivamente per il deposito di legna, carbone, e simili;
 - c) i locali delle case coloniche, non destinato ad uso abitativo o utilizzati per l'esercizio della impresa agricola, nei quali si producono rifiuti non assimilati ai sensi dell'art.39 della legge n.146/1994;
 - d) le unità immobiliari ad uso abitazione, non utilizzate per l'intero anno chiuse e prive di qualsiasi arredo, ovvero prive di allacciamenti alle reti dei servizi pubblici di cui alla successiva lettera f);
 - e) le unità immobiliari, per le quali sono state rilasciate licenze concessioni o autorizzazioni di restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, se utilizzate prima, non oltre l'inizio di tale utilizzo;
 - f) le costruzioni rurali ad uso abitativo, di cui all'art. 5, comma 3, di fatto non utilizzate;
 - g) i locali a celle frigorifere, e locali di essiccazione (senza lavorazione);
 - h) i locali per cabine elettriche, per centrali termiche e per altri impianti tecnologici compresi i vani ascensori;
 - i) i locali e le aree, o parti di essi in cui si formano i rifiuti speciali non assimilati, tossici o nocivi, di cui all'art.62, comma 3, del decreto fatte salve le parti tassabili ai sensi dell'art. 11 comma 4;
 - l) i locali delle strutture sanitarie pubbliche e private, nei quali si producono rifiuti non assimilati ai sensi dell'art. 39 della legge n.146/1994;
 - m) i locali e le aree utilizzati direttamente dal comune per i fini istituzionali;
 - n) gli edifici adibiti a qualsiasi culto, esclusi in ogni caso gli eventuali annessi locali ad uso abitativo o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto;
 - o) comunque, i luoghi impraticabili e interclusi o in abbandono, non soggetti a manutenzione o stabilimenti muniti di attrezzature che impediscono la produzione dei rifiuti; locali non presidiati o con presenza sporadica dell'uomo; superfici di cui si dimostri permanentemente stato di non utilizzo;
 - p) le aree scoperte pertinenziali od accessorie gestite con processi di riutilizzo dei rifiuti;
- 2 - La mancata indicazione nella denuncia delle circostanze e condizioni che provocano la esclusione dal tributo comporta l'inversione dell'onere della prova a carico dell'utente, che può produrla anche successivamente nel rispetto dei termini di cui all'art. 24, con diritto a sgravio o restituzione del tributo.
- 3 - Sono esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte di cui all'art.62, comma 5, del decreto.
- 4 - L'elencazione dei locali di cui al comma 1 è fatto a titolo esemplificativo; per situazioni ivi non contemplati si fa ricorso a criteri di analogia.

Articolo 13

Riduzioni della tassa per motivi di servizio

1 - Nei casi previsti dall'art.59, comma 4, del decreto, fatto salvo il disposto del successivo comma 2 del presente articolo, la tassa è applicata nella misura del 40% nel caso in cui i contenitori non rispettino le distanze massime previste nel regolamento del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani; nel caso in cui i contenitori risultino insufficientemente dimensionati in relazione alle esigenze ordinarie della zona servita; nel caso in cui non venga rispettata la frequenza di raccolta stabilita dal predetto regolamento del servizio.

2 - Le riduzioni previste al comma 1 sono concesse alle seguenti condizioni:

- a) che sia richiesta con atto scritto e motivato dal diretto interessato;
- b) che le circostanze giustificative si siano verificate nell'anno solare per un periodo complessivo non inferiore a 3 mesi;
- c) che le violazioni delle prescrizioni regolamentari relative alle distanze e capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta risultino comprovate da accertamenti eseguiti dal Comune, e sempreché le violazioni denunciate siano continue e non occasionali e non dipendano da temporanee esigenze di espletamento del servizio.

3 - La riduzione della tassa nella misura indicata nel comma 2 è unica anche nel caso in cui ricorrano contemporaneamente più ipotesi di quelle elencate nell'art.59, comma 4, del decreto.

4 - La riduzione è applicata proporzionalmente alla durata della interruzione o del mancato svolgimento del servizio, ovvero alla durata del disservizio.

5 - L'interruzione temporanea del servizio di raccolta dà diritto all'esonero o alla restituzione di una quota della tassa soltanto nei casi ed alle condizioni di cui all'art. 59, comma 6, del decreto.

Articolo 14

Agevolazioni previste dalla legge

1 - La tariffa unitaria è ridotta del 33% nel caso di:

- a) abitazione con unico occupante come segue:
 - 1) - sulla superficie occupata eccedente i 60 mq. e fino a 90 mq.;
 - 2) - su tutta la superficie occupata qualora la stessa sia uguale o superiore a 90 mq.;
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
- c) locali diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione;
- d) utenti che, versando nelle circostanze di cui alla lettera b), risieda o abbia la dimora, per più di 6 mesi all'anno, in località fuori dal territorio nazionale.

2 - La riduzione di cui al comma 1 è concessa alle condizioni, sostanziali e formali, e con la decorrenza poste dall'art.66 del decreto ed alle seguenti ulteriori condizioni:

- a) la riduzione di cui alla lettera b) del comma 1 cessa retroattivamente a decorrere dall'inizio dell'anno, qualora l'abitazione sia data in locazione nel corso dell'anno medesimo;
- b) la riduzione di cui alla lettera c) del comma 1 è concessa a condizione che la licenza o l'autorizzazione sia allegata in copia alla denuncia e che la stessa preveda un uso stagionale o ricorrente rispettivamente per non più di 6 mesi continuativi.

L'occupazione autorizzata per uso ricorrente in un solo giorno della settimana dà luogo all'applicazione della tassa giornaliera di cui all'art.26;

c) per la riduzione di cui alla lettera d) del comma 1 è richiesta l'attestazione probatoria da parte delle autorità consolari del Paese estero di residenza e di dimora, ovvero la certificazione di iscrizione nello schedario degli italiani residenti all'estero (AIRE).

3 - La tariffa è ridotta del 30% per la parte abitativa della costruzione rurale occupata dai coltivatori del fondo a condizione che questa sia abbinata a concimaia attiva.

4 - Qualora l'attività esercitata dia luogo a residui di lavorazione o di consumo (derivanti, cioè, da cicli di produzione o di consumo di un processo produttivo o di combustione), effettivamente destinati al riutilizzo, da comprovare, questo, a consuntivo in base a documentazione commerciale o prescritta ai fini ambientali, la tariffa ordinaria è ridotta del 50%.

Articolo 15 Altre agevolazioni

1 - Sono esentate dalla tassa i locali ad uso abitazione occupati direttamente da persone, sole, o riunite in nuclei familiari, in condizioni di accertata indigenza, e più precisamente, in possesso di un solo reddito di pensione sociale o di pensione minima erogata dall'Inps, ovvero quando un nucleo è assistito in modo permanente dal comune.

2 - L'esenzione di cui al comma 1 soggiace alla seguente disciplina:

a) l'esenzione è concessa su domanda dell'interessato e a condizione che questo dimostri di averne diritto; l'assistenza esercitata dal Comune deve essere comprovata con attestazione del competente servizio comunale;

b) il Comune può, in qualsiasi momento, eseguire gli opportuni accertamenti al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per l'esenzione;

c) l'esenzione, una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova domanda, fino a che persistono le condizioni richieste; allorché queste vengono a cessare, l'interessato già esentato deve presentare al servizio comunale tributi denuncia di cui all'art. 19 e la tassa decorrerà dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui sono cessate le condizioni per l'esenzione;

d) in caso di accertamento d'ufficio per omissione della predetta denuncia, saranno applicate le sanzioni di legge.

3 - Sono esenti i locali e le aree adibite a sedi, uffici e servizi comunali od a servizi per i quali il Comune sostenga le relative spese di funzionamento, i locali, e le aree adibite a scuole materne private che svolgono un'attività di interesse pubblico e che beneficiano di contributi erogati dal Comune in via continuativa.

4 - La tassa è ridotta del 30% a favore delle organizzazioni di volontariato, costituite esclusivamente per fini di solidarietà, di cui all'art. 13 della legge 11 agosto 1991, n.266 e della L.R. 12 del 20/02/1995.

5 - La tassa è ridotta nella misura del 20% per gli utenti delle abitazioni, che non conferiscono al servizio comunale i rifiuti organici, ma provvedono direttamente mediante compostaggio allo smaltimento degli scarti alimentari, di frutta e verdura, scarti vegetali. Detto trattamento deve avvenire mediante idonea compostiera o tramite gestione di processo aerobico (silos, cumulo).

L'utente dovrà sottoscrivere apposita convenzione, entro il 30 settembre, dopo di che il Comune, effettuati i dovuti controlli, provvederà ad applicare la riduzione a decorrere dall'anno solare successivo.

6 - Le agevolazioni di cui ai commi precedenti sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa ai sensi dell'art. 67, comma 3, del decreto, il cui ammontare è calcolato in base alla differenza tra gettito che sarebbe stato acquisito con l'applicazione delle ordinarie tariffe e quello iscritto a ruolo, al netto di qualsiasi addizionale o accessorio.

Articolo 16 Riduzioni a fronte di risparmio di costi

1 - E' stabilita la riduzione della tassa:

a) del 10% nel caso di attività produttive, commerciali e di servizi, per le quali gli utenti dimostrino di avere sostenuto spese per interventi tecnico-organizzativi comportanti una accertata minore produzione di rifiuti, tale da comportare, a sua volta, una riduzione del coefficiente di produttività specifica proprio della singola attività in misura almeno pari al 20% di quello assegnato alla classe di appartenenza;

b) del 10% in caso di pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo, in grado di diminuire il volume specifico del rifiuto conferito nella misura di almeno il 25%, e, quindi, che agevoli lo smaltimento o il recupero da parte del gestore del servizio pubblico;

2 - La riduzione di cui alla lettera a) del comma 1 è concessa per non più di 5 anni, decorrenti da quello successivo all'anno in cui sono stati sostenuti i costi, e, comunque, per un ammontare complessivo che non può superare il 50% dei costi suddetti; quella di cui alla lettera b) è concessa sulla tassa dell'anno successivo a quello di conferimento dei rifiuti.

3 - La sussistenza delle condizioni per la concessione delle agevolazioni di cui al comma 1 deve essere comprovata anche da specifica dichiarazione dell'azienda che gestisce il servizio e che l'interessato deve allegare alla domanda di riduzione.

Articolo 17 Limite di riduzione tariffaria

1 - In caso di contestuale spettanza, a favore del soggetto tassabile, di più agevolazioni previste dalla legge e dal presente regolamento, la misura massima complessiva di riduzione della tariffa applicata non può superare 70% della stessa.

Articolo 18 Inizio e cessazione della occupazione

1 - La decorrenza dell'obbligazione tributaria in caso d'inizio dell'utenza e la decorrenza della cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione e detenzione dei locali ed aree sono disciplinate dalla legge.

2 - L'abbuono del tributo nel caso di cessazione dell'occupazione nel corso dell'anno consiste nel rimborso della quota di tassa in eccedenza, ovvero, se ancora non versata, nello sgravio della quota medesima, effettuato con apposita annotazione sulla cartella esattoriale, sottoscritta dal funzionario responsabile di cui all'art. 27, comunicato al concessionario della riscossione.

3 - In caso di cessazione non denunciata entro i sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo, lo sgravio o il rimborso a favore del contribuente cessato potrà essere effettuato solamente dopo l'iscrizione a ruolo del subentrato e con effetto della data di tassazione a carico di quest'ultimo.

CAPO 3

Denunce, accertamenti e riscossione

Articolo 19 Denunce

1 - In tutti i casi di inizio, variazione o cessazione dell'occupazione o detenzione di locali ed aree tassabili, anche se in misura ridotta, i soggetti di cui all'art. 6 hanno l'obbligo di farne denuncia al servizio comunale "Tributi" - utilizzando gli appositi modelli predisposti dal comune, da compilare in ogni loro parte.

2 - La denuncia spedita tramite posta si considera presentata nel giorno in cui la stessa è stata consegnata all'ufficio postale e risultante dal relativo timbro.

3 - La denuncia d'inizio della occupazione o detenzione - denuncia originaria - deve essere presentata entro il 20 gennaio successivo alla data d'inizio ed ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di tassazione siano rimaste invariate.

4 - E' considerata alla stessa stregua della denuncia iniziale di cui al comma 3 anche quella di variazione dovuta per l'occupazione, nel corso dell'anno, di locali ed aree in aggiunta o comunque diversi o perché diversamente utilizzati rispetto a quelli per i quali il contribuente è iscritto a ruolo. Conseguentemente, anche per tali locali ed aree la nuova tassa decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'occupazione o la diversa destinazione e, in caso di omessa denuncia, trova applicazione il disposto dell'art.71, comma 1, ultimo capoverso, del decreto.

5 - La cessazione, totale o parziale, della occupazione o detenzione di locali ed aree deve essere denunciata. La cessazione può essere operata anche d'ufficio nei riguardi di coloro che occupavano o detenevano locali ed aree per i quali è stata presentata una nuova denuncia d'utenza o ne sia accertata d'ufficio la cessazione.

6 - Alla denuncia originaria e a quella integrativa di occupazione di locali ed aree non compresi in tale denuncia, deve essere allegata una planimetria quotata dei locali ed aree occupati, comprendente anche quelli di pertinenza o accessori, sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto nell'albo professionale.

7 - Non sono ritenute valide, ai fini del presente articolo, le denunce presentate ad altri uffici comunali in osservanza di disposizioni diverse da quelle del presente regolamento.

8 - L'obbligo imposto dall'art. 63, comma 4, del decreto, all'amministratore del condominio ed al soggetto responsabile del pagamento non sussiste negli anni successivi a quello di presentazione dell'elenco, qualora gli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio e del centro commerciale integrato siano sempre gli stessi compresi nell'elenco precedente.

9 - L'amministratore del condominio ha l'obbligo di comunicare con l'elenco di cui all'art.63, comma 4, del decreto, la superficie complessiva delle parti comuni del condominio medesimo, da addebitare ai singoli condomini ai sensi dell'art.11, comma 4.

10 - L'erede, che continua ad occupare i locali già assoggettati alla tassa a carico del de cuius, ha l'obbligo formale di presentare soltanto la denuncia di variazione relativa ai nominativi degli utenti.

11 - La denuncia - richiesta di detassazione può essere prodotta in ogni tempo e produce effetto, salva diversa specifica previsione legislativa o regolamentare, a decorrere dal bimestre solare successivo alla sua presentazione.

Articolo 20 Contenuto della denuncia

1 - La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere l'indicazione degli elementi e dati di cui all'art.70, comma 3, del decreto, nonché di quelli richiesti dal modello comunale di denuncia, fra cui anche la indicazione del proprietario dell'immobile, se persona diversa dal contribuente, completa delle generalità e dell'indirizzo del codice fiscale o partita iva.

2 - Nel caso di denuncia relativa a locali ad uso abitazione, la stessa deve contenere l'elenco dei dimoranti e conviventi di fatto, dei quali va allegato lo stato di famiglia di cui essi sono compresi, se non residenti nel comune.

3 - La denuncia di variazione deve contenere anche la indicazione dei dati ed elementi, utili per l'applicazione del tributo, precedentemente denunciati e non variati.

4 - La denuncia di cessazione deve contenere, a pena di invalidità, l'indicazione degli elementi identificativi dei locali ed aree cessati.

5 - Le denunce relative a richieste agevolative devono contenere i titoli, che secondo il richiedente, danno diritto alla agevolazione.

Articolo 21 Controlli ed accertamenti

1 - Il Comune, tramite il servizio tributi, esercita l'attività di controllo e di accertamento, necessaria per la corretta applicazione della tassa, emettendo i relativi avvisi, in rettifica o d'ufficio, nel rispetto dei tempi e modi di legge.

2 - L'attività di cui al comma 1 è svolta sulla base di un programma annuale, redatto dal funzionario responsabile del tributo approvato dalla Giunta, con il quale vengono stabilite le categorie di locali da controllare nel corso dell'anno, con riguardo alla superficie utilizzata e al reale uso dei locali ed aree, in aggiunta all'esame delle denunce presentate ed agli adempimenti connessi.

3 - Gli avvisi di accertamento sono notificati al contribuente con le modalità di cui all'art. 60 del D.P.R. 29 settembre 1973, n.600, ovvero a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

4 - Le variazioni dell'ammontare della tassa, dovute unicamente a variazioni apportate alle tariffe unitarie, non comportano l'obbligo di notificare al contribuente un nuovo avviso di accertamento.

5 - Il recupero della tassa dovuta, effettuato con l'accertamento d'ufficio, può comprendere:

a) l'anno in corso ed i quattro anni precedenti, in caso di occupazione iniziale di cui all'art. 19, commi 3 e 4;

b) l'anno in corso ed i tre anni precedenti, se trattasi di variazione di cui all'art. 19, comma 5.

6 - L'attività di accertamento e di controllo, ove non possa essere effettuata con personale comunale, può essere esercitata mediante organizzazione di progetti obiettivi diretti a soggetti non occupati, ovvero stipulando apposite convenzioni con soggetti privati o pubblici come previsto dall'art. 71, comma 4 del decreto. In ogni caso è fatto divieto di concordare onorari o corrispettivi da rapportare al maggiore gettito conseguente agli accertamenti operati.

Articolo 22 Poteri del Comune ed autotutela

1 - Ai fini dell'esercizio dell'attività accertatrice e di controllo di cui al precedente art. 21, il Comune, oltre ad esercitare i poteri indicati nell'art.73 del decreto, può:

a) richiedere l'esibizione della copia del contratto di locazione o di affitto dei locali ed aree;

b) richiedere notizie, relative ai locali ed aree in tassazione, non solo agli occupanti o detentori, ma anche ai proprietari dei locali ed aree medesimi;

c) invitare i soggetti di cui alla precedente lett.b) a comparire di persona per fornire prove e delucidazioni.

2 - I dipendenti dell'ufficio comunale che, ai sensi dell'art. 73, comma 2, del decreto possono essere autorizzati ad accedere agli immobili in accertamento sono, tutti i dipendenti, anche straordinari, comunque in servizio presso il servizio comunale tributi. Nessuna autorizzazione specifica è richiesta per gli appartenenti al corpo di polizia municipale.

3 - Qualora il funzionario responsabile di cui all'art. 27, d'ufficio o su segnalazione del soggetto interessato, ritenga errato, in tutto o in parte, l'accertamento notificato al contribuente, indicandone i motivi, può provvedere ad annullarlo o a riformarlo previa comunicazione all'interessato.

4 - Il potere di accesso e gli altri poteri di cui al presente articolo sono estesi anche agli accertamenti ai fini istruttori delle istanze di detassazione o di riduzione delle tariffe o delle superfici.

Articolo 23 Riscossione

1 - La riscossione della tassa è effettuata nei modi e tempi stabiliti dalla legge.

2 - La ripartizione del carico tributario sino ad otto rate è ammessa soltanto:

- su istanza scritta del contribuente;

- per gravi motivi, che comunque escludano il pericolo di perdita del credito;

- se il debito riguarda esclusivamente tributi arretrati;

ed è disposta, su proposta del funzionario responsabile, con atto del Sindaco, nel quale comunque deve essere precisato che il mancato pagamento di due rate consecutive annulla automaticamente la maggiore rateazione concessa e comporta il pagamento in unica soluzione dell'intero debito residuo.

Sulla somma il cui pagamento è differito rispetto all'ultima rata di normale scadenza si applicano gli interessi del 7 per cento per ogni semestre o frazione di semestre.

*** Articolo abrogato con decorrenza 01.01.2000 dall'articolo 17 del Regolamento Generale delle Entrate approvato con Delibera Consiglio Comunale n. 61 del 30.11.1999 e n. 3 del 17.02.2000, entrambe esecutive ai sensi di legge.***

CAPO 4

Disposizioni varie e transitorie

Articolo 24 Sgravi e rimborsi

- 1 - Gli sgravi ed i rimborsi della tassa non dovuta sono disposti alle condizioni, nei modi e nei tempi stabiliti dalla legge e dal presente regolamento.
- 2 - L'istanza di rimborso deve essere motivata ed alla stessa deve essere allegata la prova dell'eseguito pagamento delle somme di cui si chiede il rimborso.
- 3 - Eventuali rimborsi di tassa, dovuti in conseguenza di rilievi di legittimità formulati tempestivamente dal Ministero delle Finanze in sede di esame di atti deliberativi riguardanti il regolamento e le tariffe della tassa, sono effettuati mediante compensazione della tassa dovuta per l'anno successivo di comunicazione dei rilievi ministeriali.
- 4 - Per notifica del ruolo, di cui all'art. 75, comma 2, del decreto, s'intende la notifica della cartella di pagamento o, in mancanza, dell'avviso di mora, di cui rispettivamente agli artt.25 e 46 del D.P.R. n.602/1973 e, successive modifiche e integrazioni.

Articolo 25 Sanzioni

- 1 - Per l'omessa, incompleta o infedele denuncia si applicano le soprattasse nelle misure e nei modi stabiliti dalla legge.
E' incompleta la denuncia, anche non originaria, che non comprenda tutti i cespiti (locali ed aree scoperte) tassabili a carico del denunciante.
- 2 - La pena pecuniaria di cui all'art.76, comma 3, del decreto, oltre che per le violazioni indicate in detto articolo, è applicata anche per le violazioni delle disposizioni del presente regolamento, con l'osservanza delle norme contenute nella legge 24 novembre 1981, n.689, e nell'art.106 e seguenti del T.U.L.C.P. 3 marzo 1934, n.383. L'entità della somma, che il trasgressore è ammesso a pagare a mani dell'agente accertatore, è determinata in via preventiva con ordinanza del Sindaco.
- 3 - Nel caso di accertamento retroattivo, si applicano le soprattasse di cui al comma 1 che erano vigenti nell'anno di accertamento. Invece, per quanto riguarda gli interessi, si applicano nella misura vigente nell'anno in cui si procede all'accertamento.

Articolo 26 Tassa giornaliera di smaltimento

- 1 - Sono soggetti passivi della tassa giornaliera di smaltimento, istituita con l'art.1, comma 2, del presente regolamento, i produttori di rifiuti solidi urbani interni, che occupano o detengono, anche senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente, locali ed aree pubblici, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio.
E' considerata occupazione temporanea quella che, nell'arco di un anno, ha durata complessiva inferiore a 6 mesi; è considerata ricorrente anche quella realizzata nel corso dell'anno dai venditori ambulanti per il mercato settimanale.
- 2 - La tassa giornaliera è applicata anche per l'occupazione o l'uso di infrastrutture mobili o provvisorie, erette per manifestazioni, ricorrenze e simili, ovvero di impianti sportivi (locali ed aree scoperte) e palestre, utilizzati in via straordinaria per attività diverse da quelle agonistiche-sportive.
- 3 - Le misure tariffarie giornaliere per unità di superficie sono determinate dividendo la tariffa annuale della categoria corrispondente alla destinazione d'uso dei locali ed aree per 300 (giorni

commerciali) e maggiorando il quoziente così ottenuto del 50% senza alcuna riduzione nel caso di occupazione di aree scoperte:

4 - La tassa è applicata secondo le disposizioni dell'art.77 del decreto.

5 - La tassa giornaliera di smaltimento non si applica nei casi di:

- a) occupazione di area scoperta per meno di due ore giornaliere;
- b) occupazione di area pubblica per il solo carico e scarico delle merci o per traslochi familiari, anche se di durata superiore a quella indicata sub a);
- c) occupazioni per soste fino a 2 ore effettuate da esercenti il commercio ambulante itinerante.

6 - La corresponsione della tassa giornaliera riguarda esclusivamente l'asporto e lo smaltimento dei rifiuti formati all'interno dei locali o sulle aree oggetto di occupazione temporanea; per cui restano a carico degli occupanti gli eventuali ulteriori oneri relativi alla maggiore produzione di rifiuti urbani esterni nelle adiacenze dei locali e/o aree occupati.

Articolo 27 Funzionario responsabile

1 - La Giunta comunale designa un funzionario responsabile della tassa, il quale, oltre a svolgere le funzioni ed i poteri di cui all'art. 74 del decreto, può sostituire il dirigente del settore o di servizio nelle sedi del contenzioso tributario in rappresentanza del Comune.

Articolo 28 Disposizioni finali e transitorie

1 - In sede di prima applicazione della nuova disciplina legislativa e delle disposizioni del presente regolamento, debbono essere presentate al servizio comunale tributi:

- a) le denunce relative alle occupazioni che hanno avuto inizio prima dell'entrata in vigore del suddetto regolamento e ancora non denunciate e tassate;
- b) le denunce integrative e modificative di quelle già prodotte o tassate in base al precedente ordinamento;
- c) le denunce relative all'applicazione dell'art. 17 del D.L.463 del 8/11/1995 e successive modificazioni ed integrazioni;
- d) le richieste di detassazione o di riduzioni previste dalla nuova legislazione (art. 59, comma 4; art. 62, commi 2 e 5; art.66, commi 3, 4 e 5) e dal presente regolamento (artt.15 e 16);
- e) l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio o del centro commerciale integrato da parte dei rispettivi responsabili.

2 - Ai fini dell'applicazione della tassa per gli anni fino al 1995 compreso, per quanto riguarda la classificazione dei locali si fa riferimento a quella di cui all'art.17 del regolamento approvato con deliberazione Consiliare n.225 del 29/7/1983, (classificazione, peraltro, pure essa determinata, di massima, con riferimento a principi di omogenea produttività di rifiuti) e, per quanto concerne le tariffe, a quelle deliberate o in vigore per detti anni.

3 - In caso di accertamento riguardante la tassa di anno anteriore al 1994, le eventuali sanzioni applicabili sono quelle vigenti nell'anno medesimo.

Articolo 29 Disposizioni

1 - Le disposizioni del presente regolamento sono applicabili dal 1 gennaio 1996, ad eccezione di quelle che, per legge, trovano già applicazione dal corrente anno o da anni successivi al 1996.

2 - Per l'anno 1995, pertanto, resta confermata la classificazione dei locali approvata con il regolamento di cui alla delibera di Consiglio Comunale n.225 del 1983 e le tariffe deliberate per l'anno in corso.

Articolo 30 Abrogazioni

1 - Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere efficacia tutte le disposizioni regolamentari precedentemente deliberate per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Articolo 31 Norme di rinvio

1 - Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni del decreto e successive modificazioni ed integrazioni.

ALLEGATO "A"
**DETERMINAZIONE DEI COEFFICIENTI DI PRODUTTIVITA' QUALITATIVE E
QUANTITATIVE AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO
SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI**

L'articolo 65 del D. Lgs. 507/95 stabilisce che la tariffa relativa alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani debba essere commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie dei rifiuti prodotti per unità di superficie imponibile distinta per tipo di uso cui è destinata nonché rapportata al costo per lo smaltimento.

A tale scopo sono stati determinati i seguenti indici:

1) - Indice di produttività qualitativa (I.P.Q.)

Questo indice è il parametro che tiene conto dell'effettiva quantità di rifiuto RSU (o ad esso similabile) prodotto dagli utenti.

Per ciascuna categoria si è determinato l'indice di produttività quantitativa giornaliera che moltiplicato per i giorni di attività ha portato al valore annuale espresso in Kg/mq/anno.

Il numero di giornate attive è stato considerato variabile fra 210 gg. delle scuole e 365 delle famiglie, per le aziende produttive si sono stimati 250 gg, per le attività commerciali 300.

La tabella allegato B riporta altresì i valori determinati. Per le abitazioni è stato inoltre calcolato un valore medio, indipendentemente dal numero di abitanti.

2) - Indice di qualità specifica dei rifiuti (I.Q.S.)

L'indice di qualità specifica è il parametro che tiene conto delle caratteristiche qualitative dei rifiuti prodotti da ciascuna categoria di utenti e dei loro costi effettivi di smaltimento. Il suo valore deriva quindi dal rapporto fra il costo di smaltimento di ciascun specifico rifiuto e quello del rifiuto medio dell'area. Nel caso in oggetto **è stato considerato per tutte le categorie uguale ad 1** per le seguenti motivazioni:

- Attualmente il servizio smaltimento di questo Ente viene effettuato in discarica controllata;

il parametro ritenuto per tanto più significativo risulta essere la maggiore o minore occupazione di volume a parità di peso;

- Tenuto conto tuttavia che come sistema di raccolta oggi viene fatto largo uso di compattatori, si può ritenere che il parametro considerato risulti omogeneo per tutte le categorie di utenti individuate.

- Tenuto conto del tipo di smaltimento descritto non è possibile impiegare l'altro parametro che prende in considerazione il potere calorifero dei diversi rifiuti (specifico per l'incenerimento).

- La raccolta differenziata, oggi largamente impiegata, separa già alcune frazioni caratteristiche, lasciando nei cassonetti praticamente un rifiuto indifferenziato molto simile per tutte le categorie.

- Le utenze produttive si rivolgono già in larghissima parte a ditte private sia per rifiuti speciali che per quelli delle raccolte differenziate, limitando così le consegne al servizio di raccolta degli RSU ai soli rifiuti assimilabili di tipo civile, il cui costo di smaltimento in discarica è del tutto analogo a quelli dell'ambiente abitativo ed urbano in generale.

CAT	GIORNI	g mq die	Kg mq anno	coefficienti di produttività		Coefficiente applicabile
				quantitativa	qualitativa	
A/1.1	300	4,95	1,50	1,50	1	1,50
A/1.2	210	6,55	1,39	1,39	1	1,39
A 2	300	10,65	3,20	3,20	1	3,20
A 3	300	8,16	2,45	2,45	1	2,45
A 4	350	0,72	0,25	0,25	1	0,25
B 1	300	19,95	5,99	5,99	1	5,99
B 2	15	2,92	0,04	0,04	1	0,04
C 1	365	13,64	4,98	4,98	1	4,98
C 2.1	365	23,99	8,76	8,76	1	8,76
C 2.2	365	20,07	7,33	7,33	1	7,33
D	250	31,44	7,86	7,86	1	7,86
E 1	250	6	1,50	1,50	1	1,50
E 2	250	7,17	1,80	1,80	1	1,80
E 3	250	8,27	2,06	2,06	1	2,06
E 4.1	300	27,87	8,36	8,36	1	8,36
E 4.2	250	33,94	8,50	8,50	1	8,50
F 1	300	34,65	10,40	10,40	1	10,40
F 2	300	34,58	10,37	10,37	1	10,37